Prot. n. 8977 del 17.07.2017

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
n. 201 del 17.07.2017

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 94 DEL 10.10.2016 E ORDINANZA N. 112 DEL 01.11.2016 ED EMISSIONE NUOVA ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA SAN MARTINO, 44 (FOGLIO 30 PART. 81) - EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO, DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26/10/2016, in data 30/10/2016 e da ultimo in data 18/01/2017, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTE le richieste di sopralluogo per l'immobile sito in Via San Martino, 44, avanzate, per la verifica dei danni subiti in seguito agli eventi sismici 2016/2017, dai Sigg.:

- Cardinali Quartino in data 08.09.2016 con prot. n. 9781
- Beleggia Miria, in data 08.09.2016 con prot. n. 9782
- Beleggia Miria, in data 02.11.2016 con prot. n. 12492
- Cardinali Quartino e Vittori Amelia, in data 05.11.2016 con prot. n. 12692

per l'immobile di rispettiva proprietà, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 30 Particelle 81-621;

VISTA la "*Scheda AeDES – Scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica*", redatta in data 25.09.2016 dai componenti della squadra d'ispezione **P548** del Dipartimento della Protezione Civile, **scheda n. 001, registrata con ID 10081,** relativa all'**aggregato n. 01902 01, edificio n. 001**, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio in Via San Martino, 44, catastalmente distinto al **foglio 30 particelle 621 e 81**;

CONSIDERATO che la suddetta scheda riportava un **esito di agibilità 'C' – 'Edifico PARZIALMENTE INAGIBILE'**, con indicazione nella Sezione 9 – Altre Osservazioni:
"*8-B: L'edificio è costituito da due particelle catastali strutturalmente connesse, pertanto la particella 81 (pertinenza dell'unità immobiliare di piano terra che non comporta evacuazione di occupanti) risulta inagibile, compreso il circostante terreno.*
8-D: Riguardo l'unità immobiliare del piano superiore, è necessario rimuovere porzioni di intonaco pericolante, nonché riparare le porzioni di cornicione sottotetto disconnesse e il comignolo lesionato";

VISTA l'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per l'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità **n. 94 del 10.10.2016**, con la quale, alla luce del sopralluogo dei tecnici del Dipartimento della Protezione Civile sopra indicato, è stato ordinato ai proprietari dell'immobile individuato catastalmente

al **Foglio 30 particella 621**, di provvedere alla "*...rimozione porzioni di intonaco pericolante, riparazione di porzioni di cornicione sottotetto e comignolo pericolante e alla messa in sicurezza dell'immobile. ...*"

CONSIDERATO che è stata emessa successiva **Ordinanza Sindacale n. 112 del 01.11.2016** – Ordinanza di inagibilità degli edifici – **Rettifica precedente ordinanza n. 94 del 10.10.2016**, per l'immobile in esame ubicato in Via San Martino, 44, identificato al foglio 30 particella 621, con la quale si dichiarava la parziale inagibilità per i locali dell'edificio, eliminando il dispositivo riguardante gli interventi di messa in sicurezza da mettere in atto;

VISTO il sopralluogo svolto dai Servizi Tecnici Comunali e dai VV.FF. in data 04.11.2016 con verbale redatto a firma dell'Ing. Francesco Citrigno funzionario dei VV.FF., del Geom. Giorgio Benni e dell'Arch. Marco Pantanetti, entrambi del Comune di Montegiorgio, relativo alla verifica di situazioni di particolare pericolo per la pubblica e privata incolumità nel centro storico di Montegiorgio, che ha riguardato anche alcuni fabbricati presenti lungo Via San Martino, prospicienti l'edificio in esame ed in particolare l'immobile individuato al foglio 30 particella 75 per il quale sono state segnalate "*...gravi lesioni strutturali esterne progressivamente aggravate dalle scosse del 24 Agosto e del 26-27 e 30 Ottobre. Sono evidenti segni di distaccamenti della muratura esterna, di lesioni delle architravature delle aperture e rigonfiamenti della facciata prospiciente Via San Martino che fanno presupporre, in caso di nuove scosse, il crollo dell'intera facciata sulla via pubblica... La via San Martino dovrà essere interclusa al traffico pedonale ed automobilistico e, adeguatamente transennata.*"
Inoltre, anche per il fabbricato individuato al foglio 30 particelle 71 e 72, nel medesimo verbale è stato indicato che "*...presenta anch'esso gravi lesioni strutturali, esterne progressivamente aggravate dalle scosse del 24 Agosto e del 26-27 e 30 Ottobre. Sono evidenti segni di lesioni della muratura esterna, delle architravature delle aperture e rigonfiamenti della facciata prospiciente Via San Martino che fanno presupporre, in caso di nuove scosse il crollo della intera facciata sulla pubblica via... La via San Martino dovrà essere interclusa al traffico pedonale ed automobilistico e, adeguatamente transennata.*"

CONSIDERATO che in data **18.12.2016** è stato eseguito un ulteriore sopralluogo ***FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto* da parte della squadra n. **SF793** per l'edificio identificato nell'**aggregato n. 01902 03, edificio 001, Foglio 30 Particella 621**, ubicato in Via San Martino, 44, **scheda n. 009**, per il quale è stato dato esito: **'Edificio NON UTILIZZABILE'**;

CONSIDERATO altresì che in data **09.02.2017** è stato eseguito un secondo sopralluogo ***FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l'agibilità sintetica post-terremoto* da parte della squadra n. **MR31** per l'edificio identificato nell'**aggregato n. 01902 03, erroneamente indicato come 01888 00, Foglio 30 Particella 621**, ubicato in Via San Martino, 44, **scheda n. 002**, per il quale è stato dato esito: **'Sopralluogo NON ESEGUITO per: verificare piani 1-2. Rischio esterno altri immobili'**;

DATO ATTO che, a seguito di accordi intercorsi con il Centro di Coordinamento Regionale di Macerata, è stata inviata nota, prot. n. 5706 del 09.05.2017, al medesimo Ente e all'Ex Dicomac con la richiesta di annullamento della scheda FAST n. 009 del 18.12.2016 e l'autorizzazione per la redazione di scheda AeDES;

CONSIDERATO che in seguito alla nota sopracitata, è stata **annullata d'ufficio dal CCR di Macerata la scheda FAST n. 002 del 09.02.2017**, in quanto erroneamente compilata e non riportante nessun esito nella sostanza;

VISTI gli incontri avuti presso il CCR di Macerata e l'Ufficio Speciale Ricostruzione di Ascoli Piceno, nei quali è emerso che, sulla base della circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. CENS/TERAG16/0059235 del 04.11.2016, non dovevano essere inviati sopralluoghi FAST su un edificio già oggetto di precedente scheda AeDES con esito differente da A - agibile;

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 00972290445 Tel. 0734952044/47 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - *P.E.C.:* urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it -

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantanetti@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it

VISTO che, da accertamento svolto da parte dei tecnici Comunali, si è potuto appurare come le due particelle, oggetto di richiesta di sopralluogo costituiscano due edifici distinti, per i quali si sarebbero correttamente dovute compilare due schede AeDES distinte;

VISTA la comunicazione di avvio delle procedure di annullamento delle schede FAST/AeDES ai sensi della L.241/90 e s.m.i. art.li 7 e 8 inviata con prot. n. 8542 del 05.07.2017 ai Sigg. Cardinali Quartino e Vittori Amelia;

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, di concerto con il Centro di Coordinamento Regionale e con l'Ufficio Ricostruzione di Ascoli Piceno, è stato fatto ripetere il sopralluogo da parte di tecnici AeDES, accreditati dal Dipartimento della Protezione Civile, in data 06.07.2017 squadra n. P2370, nel quale sono state redatte due schede distinte per le due unità strutturali menzionate;

ACCERTATO come, nella scheda **AeDES n. 002 del 06.07.2017**, compilata dalla squadra n. **P2370**, riferita all'**aggregato n. 01902 01, edificio n. 002**, per l'immobile identificato catastalmente al **Foglio 30 particella 81**, ha dato giudizio di agibilità **'E' – 'Edificio INAGIBILE' ed 'F' – 'Edificio INAGIBILE per rischio esterno'**, indotto dagli immobili presenti lungo Via San Martino, segnalati nel sopralluogo congiunto del 04.11.2016;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8906 del 13.07.2017, la suddetta scheda AeDES n. 002 del 06.07.2017 è stata trasmessa al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montegiorgio, per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti del caso, vista la segnalazione del rischio esterno indotto dagli immobili prospicienti la Via San Martino;

DATO ATTO che, il Servizio Urbanistica – Ambiente del Comune di Montegiorgio, alla luce di quanto indicato nella Circolare della Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG_SM/0044384 del 07.07.2017, ha comunicato con nota prot. n. 8917 del 13.07.2017 al Centro di Coordinamento Regionale delle Marche e alla Struttura di Missione (ex DiComac) **il superamento della scheda FAST n. 009 del 18.12.2016 per la presenza di una precedente scheda AeDES e il superamento della scheda AeDES ID 10081 del 25.09.2016 per errata individuazione dell'edificio e contraddizione in termini in merito all'esito,** individuando altresì come **definitive le schede:**

- **AeDES n. 001 del 06.07.2017 redatta dalla squadra P2370, per l'immobile individuato al Foglio 30 Particella 621**
- **AeDES n. 002 del 06.07.2017 redatta dalla squadra P2370, per l'immobile individuato al Foglio 30 Particella 81**

CONSIDERATO che, nella Circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. UC/TERAG_SM/0044384 del 07.07.2017 sono state emanate precisazioni dai quali risulta che le schede non possono essere "annullate", ma "superate";

PRESO ATTO di quanto sopra, il Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Montegiorgio, ha provveduto a trasmettere integrazione alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento delle schede FAST/AeDES sopra riportata, mediante nota prot. n. 8921 del 13.07.2017 ai Sigg. Cardinali Quartino e Vittori Amelia, con la quale si comunicava il **'superamento'** della scheda FAST n. 009 del 18.12.2016 e della scheda AeDES ID10081 del 25.09.2016 e l'assunzione a definitive delle schede AeDES n. 001 e n. 002 del 06.07.2017 redatte dalla squadra n. P2370;

ACCERTATO che, dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno, l'immobile in oggetto, distinto al **foglio 30** del Comune di Montegiorgio, con la **particella 81 sub 1, graffato con la particella 621 sub 1**, risulta intestato a:
- Cardinali Quartino, ***nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 01.03.1934, proprietario per la quota di 1/2;***
- Vittori Amelia, ***nata a Fermo (FM) il 16.11.1936, proprietaria per la quota di 1/2;***

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002830443 - P.IVA 00372290443 - Tel. 0734952044/47 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12.30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - *P.E.C.:* urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it -

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantanetti@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 Agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 Agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 Agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 Agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 Agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 Agosto 2016 n. 389, del 1 settembre 2016 n. 391, del 6 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, nonché del 10 Ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 Agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 Ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 Agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 Ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016*";

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 00572790445 - Tel. 0734952044/47 - fax 0734952070

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C.: urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it -

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantanetti@comune.montegiorgio.fm.it - elena.lombardi@comune.montegiorgio.fm.it

VISTO, l'articolo 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e l'art.lo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

VISTA, l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 17.10.2016 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 28.11.2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per gli interventi suindicati, e in particolare l'art.lo 4 comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art.lo 8 comma 4 del decreto legge 189/2016, quanto a termini e modalità di richiesta e concessione contributi per detti interventi;

VISTA, ordinanza n. 8 del 14.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa alla "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli interventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi*";

VISTA l'ordinanza n. 9 del 14.12.2016 avente ad oggetto "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto, 26 e 30 Ottobre 2016, così come integrata dalla Ordinanza n. 12 del 09.01.2017, dall'Ordinanza n. 20 del 07.04.2017 e dall'Ordinanza n. 21 del 28.04.2017*";

VISTA l'ordinanza n. 10 del 19.12.2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a " *Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 Agosto 2016*";

VISTA da ultimo l'ordinanza n. 19 del 7.04.2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma del 24.08.2016, relativa a "*Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016*";

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 21 del 28.04.2017, avente ad oggetto "*Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, e modifica all'art.lo 4, comma 1 della ordinanza n. 19 del 17 aprile 2017*";

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 28 del 09.06.2017 ad oggetto : "Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 29 del 09.06.2017 ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "*Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229*", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "*Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "*Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017*". Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "*Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229*", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "*Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016*" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "*Assegnazione dei finanziamenti per gli*

studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017".

VISTA la Ordinanza Commissariale n. 30 del 21.06.20177 ad oggetto: "Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "*Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016*" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "*Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e* all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "*Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*".

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

in considerazione che occorre riformulare un'ordinanza che accolga tutto l'iter tecnico-amministrativo, relativo al fabbricato in questione,

con la presente

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza n. 94 del 10.10.2016 e la revoca dell'Ordinanza n. 112 del 01.11.2016

e altresì,

ORDINA

ai Sigg.:
- Cardinali Quartino, ***nato a Sant'Elpidio a mare (FM) il 01.03.1934, proprietario per la quota di ½, residente in Montegiorgio (FM) in Via San Martino, 44;***
- Vittori Amelia, ***nata a Fermo (FM) il 16.11.1936, proprietaria per la quota di ½, residente in Montegiorgio (FM) in Via San Martino, 44;***

lo sgombero ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio in Via San Martino, 44 identificato al Catasto Fabbricati al **foglio 30 particella 81 sub 1 graffato con particella 621 sub 1,** dichiarato **INAGIBILE e INAGIBILE PER RISCHIO ESTERNO** dalla **scheda AeDES n. 002 del 06.07.2017.**

L'ordinanza di divieto di utilizzo è altresì disposta nei confronti degli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi o utilizzi l'immobile in questione, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, deriv anti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
   a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
   b. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it
   ognuno per quanto di propria competenza.
2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti